



**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 26-06-2017**

Oggetto: **APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.)
PER L'ANNO 2017.**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore 19:10, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

PIERMATTEI ROSA	P	PAOLONI PAOLO	P
BIANCONI VANNA	P	PIERANDREI PIER DOMENICO	A
MESCHINI GIOVANNI	P	GRANATA SANDRO	P
FATTOBENE FRANCESCO	P	PANICARI MASSIMO	A
ANTOGNOZZI TARCISIO	P	LAMPA GABRIELA	P
CHIRIELLI SILVIA	A	CRUCIANI PIETRO	P
BIANCHI SARA CLORINDA	P	BORIONI FRANCESCO	P
ORLANDANI JACOPO	P	BOMPADRE MAURO	P
PEZZANESI MICHELA	P		

Assegnati n. 17. In carica n. 17. Assenti n. 3. Presenti n. 14.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti gli Assessori non Consiglieri:

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dott. Scuderini Venanzio

Assume la presidenza il Sig. GRANATA SANDRO, PRESIDENTE

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

ORLANDANI JACOPO
PEZZANESI MICHELA
LAMPA GABRIELA



Gli interventi inerenti il presente punto, fatti salvi quelli relativi alle dichiarazioni di voto, sono interamente riportati nella deliberazione n. 43 del 26.06.2017 avente ad oggetto "PIANO DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE. RICOGNIZIONE ED APPROVAZIONE", avendo il Consiglio Comunale votato l'unificazione della discussione riferita a tutti i punti all'Ordine del Giorno relativi all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019. Gli interventi relativi alle dichiarazioni di voto che si susseguono durante l'esame dell'argomento sono riportati integralmente nel verbale di seduta che verrà inserito agli atti del presente punto all'ordine del giorno.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che l'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013, che prevede l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO che l'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RAVVISATO che rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Macerata con delibera in corso di esecutività;

VISTO che l'art. 1 comma 650 della L. n. 147/2013 stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che l'art. 1 comma 652 della L. n. 147/2013 dispone che, in alternativa ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;



VISTO che l'art. 1 – comma 27 – della legge n. 208 del 24/12/2015 (legge di stabilità per il 2016), proroga fino al 2017 la possibilità di utilizzare dei coefficienti di produttività minimi e massimi inferiori o superiori del 50% rispetto a quelli del DPR 158/99, di cui al citato comma 652 dell'art. 1 della L. 147/2013;

ATTESO che lo stesso comma 27 di cui sopra rinvia al 2018 l'utilizzo dei fabbisogni standard per la determinazione del costo da inserire nel piano finanziario;

RILEVATO che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che il divieto di aumentare i tributi locali e le addizionali per l'anno 2016, rispetto a quanto deliberato per l'anno 2015, disposto dal comma 26 della citata L. 208/2015, e confermato per l'anno 2017 dalla L. n. 232 dell'11/12/2016 al comma 42 dell'art. 1, non opera in relazione alle tariffe della TA.RI.;

VISTA la deliberazione consiliare n. 25 del 27/4/2016 con la quale furono approvati il piano finanziario e le tariffe della TA.RI. per l'anno 2016;

PRESO ATTO del Decreto 1/9/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 15/12/2016, n. 229, che sospendono i termini per gli adempimenti e versamenti tributari a carico dei contribuenti residenti nei comuni di cui all'allegato 1 e 2 dello stesso D.L., nel quale il comune di San Severino Marche è ricompreso;

RAVVISATA comunque la necessita di dover approvare detto piano finanziario e le conseguenti tariffe per l'esercizio 2017 demandando ad un successivo provvedimento della giunta comunale la determinazione delle rate e delle scadenze, in deroga al comma 5 dell'art. 16 del Regolamento Comunale;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando comunque l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, come esplicitato all'allegato A punto 6;

CONSIDERATA l'utilità, ai fini della determinazione della tariffa, dell'approvazione di un documento quale il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante il quale individuare in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;



CONSIDERATA l'impossibilità per questo Comune di procedere all'attuazione di un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti a causa dell'eccessivo costo di realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

VISTE le previsioni agevolative concesse ai sensi dell'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e art. 13 del Regolamento comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e dell'art. 15 del Regolamento comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera;

DATO ATTO:

- che nel corso dell'esercizio 2016 il territorio comunale è stato colpito da una serie di eventi sismici che hanno danneggiato una notevole parte degli edifici rendendoli inagibili e, quindi, al momento non si dispone di una quantificazione certa e definitiva delle superfici non imponibili agli effetti TARI;
- non si è attualmente in grado di stimare la perdita/rimodulazione del gettito legata al trasferimento di molti cittadini costretti a trovare una nuova collocazione sia all'interno del territorio comunale che presso altri comuni;
- risulta impossibile al momento elaborare un piano finanziario TARI 2017 pienamente aderente alle specifiche disposizioni normative in quanto ciò comporterebbe la necessità di far gravare sulle tariffe applicate alle superfici agibili la perdita di gettito derivante dalle esenzioni previste per gli immobili danneggiati, con una evidente distorsione del principio "chi inquina paga" su cui la TARI stessa si fonda;

ACCERTATO che l'art. 45 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recentemente convertito, ha previsto una apposita compensazione per sopperire ai maggiori costi affrontati e alle minori entrate registrate a titolo di TARI in virtù del sisma dello scorso anno;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del



bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

VISTO che l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, che differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali;

VISTO che il suddetto termine non risulta di fatto operante in virtù dell'art. 44, comma 3°, del decreto-legge 189/2016 che ha previsto a favore dei comuni inclusi nel “cratere” la sospensione di tutti i termini, anche scaduti, relativi agli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal decreto legislativo 267/2000 e da altre norme;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 2° Commissione Consiliare nella seduta del 22.06.2017;

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti espresso con verbale n. 15 del 22.06.2017;

VISTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- parere favorevole sulla regolarità contabile;

Udito, per dichiarazione di voto, l'intervento del Consigliere Borioni;

Ascoltati gli interventi del Consigliere Bompadre e dell'Assessore Antognozzi;

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

Consiglieri presenti e votanti n. 14

Con voti favorevoli n. 14

D E L I B E R A

1. Di stabilire che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.



2. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 e dell'art. 14 del Regolamento comunale TARI, il Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l'anno 2017, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che il piano finanziario di cui al precedente punto 2 costituisce atto prodromico e presupposto per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013.
4. Di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, nell'anno 2017 le seguenti tariffe TARI già applicate nell'anno 2016:

Utenze domestiche

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/mq)	Tariffa (€/mq)
FASCIA A	1	0,47	1,31	1,78
FASCIA B	2	0,47	1,55	2,02
FASCIA C	3	0,47	1,70	2,17
FASCIA D	4	0,47	1,82	2,29
FASCIA E	> 5	0,47	1,92	2,39

Utenze non domestiche

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri	0,66	1,08	1,74
2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,66	1,08	1,74
3	Distributori carburanti, impianti sportivi	0,66	0,81	1,47
4	Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante)	0,66	1,08	1,74
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,66	1,35	2,01
6	Attività industriali con capannoni di produzione	0,66	1,80	2,46
7	Supermercati e ipermercati di generi misti	0,66	3,59	4,25
8	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,66	1,80	2,46
9	Discoteche, night club	0,66	1,08	1,74
10	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,66	4,49	5,15
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	0,66	2,24	2,90



12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli	0,66	2,24	2,90
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista	0,66	2,24	2,90
14	Ospedali, case di cura e riposo	0,66	1,80	2,46
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,66	6,73	7,39
16	Bar, caffè, pasticceria	0,66	6,73	7,39
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio	0,66	5,39	6,05
18	Banchi di mercato generi alimentari	0,66	5,39	6,05
19	Banchi di mercato beni durevoli	0,66	1,80	2,46

5. Di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
6. Di demandare, stante le sospensioni tributarie vigenti nel comune di San Severino Marche, ad un successivo provvedimento della Giunta Comunale la individuazione del numero di rate in cui suddividere l'importo annuo e le relative scadenze.
7. Di procedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione, mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale, al MEF, ai sensi dell'art. 13 – commi 13 bis e 15 – del D.L. 6/12/2011, n. 201 e con le modalità impartite dalla nota ministeriale n. 4033/2014 del 28/2/2014.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE,

riscontrata la sussistenza dei motivi di urgenza, con separata votazione,

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

Consiglieri presenti e votanti n. 14

Con voti favorevoli n. 14

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18/8/2000. n. 267.



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to PIERETTI CRISTINA

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to PIERETTI CRISTINA

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to GRANATA SANDRO

Il Segretario Generale
F.to Scuderini Venanzio

li 31-08-17

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Funzionario
F.to TAPANELLI PIETRO

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario
TAPANELLI PIETRO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
dal 31-08-17 al 14-09-17 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 15-09-17

Il Funzionario
F.to

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione
per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, _____

Il Funzionario
F.to _____